

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2006****che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada***[notificata con il numero C(2006) 6812]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/14/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dai servizi veterinari di tale paese ai fini dell'esportazione nella Comunità.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) La decisione 2002/613/CE va dunque modificata di conseguenza.

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

considerando quanto segue:

L'allegato V della decisione 2002/613/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

(1) La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina ⁽²⁾ contiene un elenco di paesi terzi, tra cui il Canada, dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina.*Articolo 2*La presente decisione si applica a partire dal terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(2) Il Canada ha chiesto di modificare l'elenco dei centri di raccolta di sperma riconosciuti a norma della decisione 2002/613/CE relativi a tale paese.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(3) Il Canada ha garantito di ottemperare alle norme pertinenti fissate dalla direttiva 90/429/CEE e il nuovo centro da aggiungere all'elenco è stato ufficialmente riconosciuto

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/271/CE (GU L 99 del 7.4.2006, p. 29).

ALLEGATO

Nell'allegato V della decisione 2002/613/CE è aggiunta la seguente riga relativa al Canada:

«CA	1-AI-01	International Genetics PEI Ltd P.O. Box 43, Mount Stewart Prince-Edward-Island, C1A 7Z5»
-----	---------	--